

## Prova dettagliata per la colpa forense

Alessandro Galimberti

milano Il cliente che chiede la restituzione per inadempimento degli onorari già pagati all' avvocato deve dimostrare che, senza le omissioni contestate, "ragionevolmente" avrebbe vinto la causa. I criteri per incastrare il legale di (poca) fiducia vengono ribaditi dalla Seconda sezione civile della Corte di cassazione - sentenza 7309/17, depositata ieri - all' esito di un contenzioso molto spigoloso tra un gallerista e il proprio avvocato. Il primo aveva trascinato in giudizio il condominio dove era ubicata l' attività, dopo che la rottura delle tubazioni comuni aveva provocato, tra l' altro, un danno asseritamente notevole al magazzino delle opere d' arte, duemila pezzi stando all' atto di citazione. La causa con l' amministrazione condominiale era però terminata con un

esito non gradito (meno di 10mila euro di danno liquidato a fronte di 1,3 milioni lamentato) avviando così il contenzioso con il professionista. Questi aveva infatti trascinato in giudizio il gallerista con un decreto ingiuntivo per prestazioni non pagate, di importo più di quattro volte superiore rispetto al risultato processuale ottenuto. Il cliente nei due ricorsi di merito aveva contestato una serie di (mancate) iniziative del proprio legale, inerenti sia la scelta dei temi delle prove testimoniali sia, tra l' altro, la mancata richiesta di consulenza tecnica d' ufficio sui luoghi del sinistro condominiale e della produzione del danno. Sul primo punto il tribunale aveva ribaltato la responsabilità - insindacabile - sul giudice, quanto alla CtU lo stesso collegio l' aveva rimessa a un momento successivo a quello della formazione della prova, giudicandola di fatto influente sulle responsabilità del legale. Il verdetto non è mutato nei successivi gradi, sfavorevoli all' assistito, ma la Cassazione ha cambiato prospettiva integrando i doveri richiesti per contestare la responsabilità del proprio difensore. In particolare, scrive la Corte, per dimostrare la violazione della «diligenza professionale media esigibile» (cioè l' articolo 1176 del Codice civile) l' assistito non deve solo prospettare il tipo di strumenti che si sarebbe dovuto mettere in campo, ma anche argomentare perché seguendo quel



percorso "ragionevolmente" l' esito del processo sarebbe stato diverso. L' opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale riconvenzionale per la ripetizione dell' indebito presuppone infatti un' azione di danno che richiede un' impostazione processuale chiara e precisamente mirata a dimostrare l' inadempimento contrattuale del professionista. Lo scopo è provare che «sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quell' omissione il risultato sarebbe stato conseguito». © RIPRODUZIONE RISERVATA.